



DETERMINAZIONE n° DPF020/20 del 19 marzo 2024

DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – SANITARIA

UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA

OGGETTO: Pubblicazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria individuati dalle Aziende USL per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 34 e della norma transitoria n. 3, A.C.N. 28 aprile 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022 (di seguito A.C.N.), rubricato "Procedure per l'assegnazione di incarichi", ed in particolare il comma 1 il quale prevede che entro la fine di marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende USL sulla base dei criteri di cui all'art. 32 dello stesso A.C.N.;

DATO ATTO che non essendo stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'art. 3, comma 4, ACN, ai fini dell'individuazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria per l'applicazione del rapporto ottimale si fa riferimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla norma transitoria n. 3 del vigente ACN, ai parametri indicati all'art. 64, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.;

VISTO l'art. 4, Capo II, del vigente Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 09.08.2006, recante la disciplina del rapporto ottimale in ambito regionale;

ATTESO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005 le Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo sono state individuate quali soggetti responsabili dell'espletamento dei compiti operativi inerenti al procedimento amministrativo di copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, in base ai criteri di cui agli artt. 34 e 63 A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che recita testualmente : *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il*

personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”.

ATTESO che, a riscontro della richiesta di chiarimenti, prot. n. 0258978.U del 17/03/2023, prodotta dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute in ordine all'interpretazione della succitata norma ed in particolare alla locuzione “*assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile*”, la competente Direzione Generale del Ministero della Salute, con nota prot. n. DGPROF/3/P/ I.8.d.n.1.1/2023/1, ha chiarito che la *ratio* della norma è consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili, precisando che, a tal fine, devono essere preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore onde accertare tale assenza;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Sanità ha significato, alle AASSLL regionali, quanto di seguito:

- a) con nota prot. n. RA/0029368/24 del 23/03/2023 è stato evidenziato alle Aziende USL di procedere al trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, solo per sopperire all'assenza di altri medici disponibili e, dunque, dopo aver esperito tutte le procedure di rilevazione e assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore;
- b) con nota prot. n. RA/0109196/24 del 13/03/2024 è stato specificato che - anche per la fattispecie di cui al precedente punto a) - le procedure di rilevazione, pubblicazione ed assegnazione della carenza per lo stesso incarico, necessitano essere reiterate annualmente;

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi, come specificato nell'Avviso accluso al presente atto:

- per trasferimento, ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera a), punto ii), ACN, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività oraria /continuità assistenziale da almeno due anni in un'Azienda della Regione Abruzzo e titolari in un'Azienda di altra Regione da almeno tre anni che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con un carico inferiore a 650 assistiti;
- per graduatoria, ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera b), i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva, valevole per l'anno 2024, approvata con determinazione n. DPF020/78 del 22.11.2023 e pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 206 del 6 dicembre 2023;
- ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera c), i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di assegnazione degli incarichi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 dell'A.C.N., per l'assegnazione degli incarichi ai medici iscritti nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, le percentuali di riserva, calcolate a livello regionale, sono determinate nel 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e nel 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale;

VISTI i provvedimenti e le comunicazioni delle Aziende USL recanti gli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, inviati alla Regione per la relativa pubblicazione sul BURAT:

- provvedimento dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale n. 14 del 12.03.2024 (Azienda USL Avezzano Sulmona L'Aquila);
- nota prot. n. 2024/29177 del 15.03.2024 a firma del Direttore Generale (Azienda USL Lanciano Vasto Chieti);
- deliberazione del Direttore Generale n. 484 del 18.03.2024 (Azienda USL Pescara);
- deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 18.03.2024 (Azienda USL Teramo);

RITENUTO, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria e quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2024 individuati dalle singole Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, sulla base dei parametri indicati per l'applicazione del rapporto ottimale dall'art. 64 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., come elencati nel prospetto riepilogativo dell'Avviso (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

DATO ATTO che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, A.C.N. alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURA dell'Avviso de quo, la domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente - conforme ad uno degli schemi acclusi all'Avviso, a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C) oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato E;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di pubblicare** nel Bollettino Ufficiale della Regione - come previsto dall'art. 34, comma 1, dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 28 aprile 2022 -, gli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria e quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2024 individuati dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo sulla base dei parametri indicati per l'applicazione rapporto ottimale dall'art. 64 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., elencati nell'Avviso, (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

2. **di dare atto** che i medici aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti dovranno presentare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, vigente A.C.N., alle singole Aziende UU.SS.LL. presso cui insistono gli incarichi vacanti, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell'Avviso allegato 1) al presente provvedimento, domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente -, conforme ad uno degli schemi acclusi all'Avviso a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato E.

L'Estensore

Cinzia Di Rino
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Lara De Berardinis
(f.to elettronicamente)

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Barbara Morganti
(f.to digitalmente)